



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Rep. n. 125/CSE del 27 luglio 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 27 luglio 2011;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 1059, di recepimento della suddetta direttiva 80/777/CE;

VISTA la direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996 che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 339, di attuazione della suddetta direttiva 96/70/CE;

VISTA la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2009";

VISTA la lettera in data 8 luglio 2011, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Stato – Regioni, lo schema di decreto in oggetto, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella riunione del 7 luglio 2011.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOZENO

VISTA la nota in data 14 luglio 2011, con la quale lo schema di decreto di cui trattasi è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Province autonome;

CONSIDERATO che nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 20 luglio u.s., le Regioni e Province autonome hanno espresso assenso tecnico sullo schema di provvedimento indicato in oggetto condizionato all'accoglimento di tutte le proposte emendative formulate nel corso dell'incontro medesimo;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola condizionato all'accoglimento di tutte le proposte emendative presentate in sede tecnica e contenute nel documento consegnato nella seduta medesima, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

IL SEGRETARIO  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE  
On. Dott. Raffaele Fitto



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/54/CE DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 GIUGNO 2009  
SULL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI**

*Punto 17 O.d.g. Conferenza Stato - Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 27 luglio esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

TESTO SCHEMA DI DECRETO	EMENDAMENTI DELLE REGIONI
	<p><b>Richieste emendative ritenute accoglibili in sede di riunione tecnica:</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART.6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Autorizzazione alla utilizzazione)</b></p> <p><b>2.</b> L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d).</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART.6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Autorizzazione alla utilizzazione)</b></p> <p><b>2:</b> Sostituire come segue: "2. L'avvio dell'attività di utilizzazione è consentita se gli impianti destinati all'utilizzazione sono realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b),c) e d).</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)</b></p> <p><b>b)</b> la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua;</p> <p><b>c)</b> le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche. In particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)</b></p> <p><b>1, lett. b):</b> Aggiungere alla fine " , nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti;"</p>

<p>alterate; i recipienti, i dispositivi di chiusura debbono essere conformi alle norme vigenti relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;</p> <p>d) l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'articolo 8 comma 1, lettere c), e d), corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>ART.8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Operazioni consentite e operazioni non consentite su un l'acqua minerale naturale)</b></p> <p>1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni:</p> <p>a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;</p> <p>b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;</p> <p>c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;</p> <p>d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;</p> <p>e) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.</p> <p>2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.</p> <p>3. È consentita l'aggiunta di anidride carbonica.</p> <p>4. È vietato sottoporre l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle previste nel comma 1.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART.8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Operazioni consentite e operazioni non consentite su un l'acqua minerale naturale)</b></p> <p>3: Aggiungere alla fine “, in conformità alla vigente normativa in materia di additivi alimentari.”</p>



<p>In particolare sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>ART.9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Caratteristiche microbiologiche)</b></p> <p>1 Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi di un'acqua minerale naturale è conforme al suo microbismo normale ed è prova di una protezione efficace della sorgente contro qualsiasi contaminazione. La determinazione della carica microbica totale dell'acqua alla sorgente deve essere effettuata a 20,22° C dopo 72 ore e a 37 °C dopo 24 ore.</p> <p>2. I valori risultanti da detta determinazione non devono normalmente superare, rispettivamente, 20 per ml alla temperatura di 20-22° C in 72 ore e 5 per ml a 37 °C in 24 ore, fermo restando che tali valori sono considerati indicativi e non concentrazioni massime.</p> <p>3. Dopo l'imbottigliamento, tale tenore non può superare il limite di 100 per millilitro, a 20-22 °C, in 72 ore, e 20 per millilitro a 37° C in 24 ore. Il tenore suddetto è misurato nelle 12 ore successive all'imbottigliamento; in questo periodo di 1.2 ore l'acqua è mantenuta a una temperatura di 4° C ± 1 °C.</p> <p>4. Alla sorgente e durante la commercializzazione, un'acqua minerale naturale deve essere esente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) parassiti e microrganismi patogeni;</li> <li>b) escherichia coli o altri colibacilli e streptococchi fecali, su 250 ml del campione esaminato;</li> <li>c) anaerobi sporigeni solfito-riduttori, su 50 ml del campione esaminato;</li> <li>d) pseudomonas aeruginosa, su 250 ml del campione esaminato.</li> </ul> <p>5. Nella fase della commercializzazione, fatto salvo il comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il tenore totale di microrganismi dell'acqua minerale naturale può risultare soltanto dall'evoluzione normale del suo tenore batteriologico alla sorgente;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>ART.9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Caratteristiche microbiologiche)</b></p> <p>3: Inserire dopo la parola "superare" l'inciso " , di norma,"</p>



<p>b) l'acqua minerale naturale non può presentare difetti dal punto di vista organolettico.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>ART. 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Modalità di utilizzazione)</b></p> <p>1. È vietato il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale.</p> <p>2. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Modalità di utilizzazione)</b></p> <p><b>2:</b> Aggiungere alla fine "Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla vigente normativa in materia di materiali e oggetti destinati a contatto con gli alimenti."</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 22</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Immissione in commercio)</b></p> <p>2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e che sussistano le condizioni di cui all'articolo 22, tenendo conto delle operazioni consentite dall'articolo 24.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 22</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Immissione in commercio)</b></p> <p><b>2:</b> Sostituire come segue: "2. L'avvio dell'attività di utilizzazione è consentita se gli impianti destinati all'utilizzazione sono realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e che sussistono le condizioni di cui all'art. 22, tenendo conto delle operazioni consentite dell'articolo 24."</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART.23</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)</b></p> <p>b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua di sorgente, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica o batteriologica di tale acqua;</p> <p>c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfino le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche dell'acqua di sorgente vengano alterate;</p> <p>d) gli eventuali trattamenti dell'acqua di sorgente di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) e d), corrispondano a quelli indicati nel provvedimento di riconoscimento.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 23</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)</b></p> <p><b>lett. b):</b> Alla fine, aggiungere: " , nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti."</p> <p><b>lett. c):</b> Alla fine, aggiungere: "nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti".</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART.25</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Modalità di utilizzazione)</b></p> <p>1. È vietato il trasporto dell'acqua di sorgente a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART.25</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Modalità di utilizzazione)</b></p>



<p>consumatore.</p> <p>2. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque di sorgente deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita.</p>	<p>2: Alla fine, aggiungere: "Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla vigente normativa in materia di materiali e oggetti destinati a contatto con gli alimenti."</p>
<p><b>TESTO SCHEMA DI DECRETO</b></p>	<p><b>EMENDAMENTI DELLE REGIONI</b></p>
	<p><b>Richieste emendative riformulate nel corso della riunione tecnica e ritenute accoglibili</b></p>
<p><b>ART.6</b></p> <p><b>(Autorizzazione alla utilizzazione)</b></p> <p>1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'articolo 4, è subordinata all'autorizzazione regionale.</p> <p>3. Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della salute.</p>	<p><b>ART.6</b></p> <p><b>(Autorizzazione alla utilizzazione)</b></p> <p>1.Sostituire come segue: "1. L'avvio di una attività di utilizzazione di una sorgente di acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'articolo 4, è assoggettato ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata all'ente individuato dalla Regione attestante il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 e dal regolamento (CE) 852/2004."</p> <p>3. Sostituire come segue: "3. Copia del provvedimento di registrazione è trasmessa al Ministero della salute."</p>
<p><b>ART. 12</b></p> <p>1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:</p> <p>a) 'acqua minerale naturale' integrata, se del caso, con le seguenti menzioni:</p> <p>1) 'totalmente degassata', se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;</p> <p>2) 'parzialmente degassata', se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;</p> <p>3) 'rinforzata col gas della sorgente', se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;</p> <p>4) 'aggiunta di anidride carbonica', se all'acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;</p> <p>5) 'naturalmente gassata' o 'effervescente naturale', se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della</p>	<p><b>ART. 12</b></p>



<p>sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonché delle tolleranze tecniche abituali;</p> <p>b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;</p> <p>c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;</p> <p>d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;</p> <p>e) il contenuto nominale;</p> <p>f) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 6;</p> <p>g) il termine minimo di conservazione;</p> <p>h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;</p> <p>i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d).</p> <p>l) le eventuali controindicazioni</p>	<p>lett. b) Inscrivere dopo la parola "sorgente" le parole "o il nome della miscela, in caso di miscela di più sorgenti".</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART.13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche)</b></p> <p>1. È consentita l'utilizzazione delle acque minerali per la separazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART.13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche)</b></p> <p>Inserire dopo la parola "minerali" la parola "naturali".</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART.16</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio)</b></p> <p>1. La vigilanza sulla utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque minerali naturali è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie locali.</p> <p>2. Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerzano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali naturali.</p> <p>3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 16</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio)</b></p> <p>Sostituire come segue: "1. L'utilizzazione e il commercio delle acque minerali naturali è assoggettato alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e, ove compatibili, alle altre norme riguardanti la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.</p> <p>2. Il controllo ufficiale sull'attività di utilizzazione e commercio delle acque minerali naturali è effettuato dalle autorità competenti territoriali individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del proprio ordinamento.</p>





<p>nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinché il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.</p> <p>4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.</p> <p>5. Il provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della salute, che provvede ad informarne la Commissione della Comunità europea.</p> <p>6. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non è conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi dei provvedimenti adottati.</p>	<p>3. I prodotti non conformi alle disposizioni di cui al presente decreto sono gestiti nell'ambito del sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi di cui al reg. CE 178/2002.</p> <p>4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, la registrazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.”</p> <p>5. Il provvedimento di revoca definitivo della registrazione di cui all'articolo 6, viene trasmesso al Ministero della Salute, che provvede ad informarne la Commissione della Comunità europea.”</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART.17</b></p> <p><b>(Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande)</b></p> <p>Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica e per le revisioni di analisi, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 17</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Cassare</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 22</b> <b>(Immissione in commercio)</b></p> <p>1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 21 è subordinata ad autorizzazione regionale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 22</b></p> <p>1. Dopo la parola “riconosciuta” sostituire il testo come segue: “come tale ai sensi dell'articolo 21, è assoggettato ad una segnalazione certificata di inizio attività(SCIA) presentata all'ente indicato dalla Regione attestante il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 e dal regolamento (CE) 852/2004.”</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 29</b></p> <p><b>(Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio)</b></p> <p>1. La vigilanza sull'utilizzazione, con particolare</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 29</b></p> <p><b>(Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio)</b></p> <p>Sostituire come segue: “1. L'utilizzazione</p>



<p>riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 24, lettere c) e d), e sul commercio delle acque di sorgente è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, competenti secondo i. rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le aziende unità sanitarie locali.</p> <p>2. Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscano per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque di sorgente.</p> <p>3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinché il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.</p> <p>4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.</p> <p>5. Copia del provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della Salute.</p>	<p>commercio delle acque di sorgente è assoggettato alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e, ove compatibili, alle altre norme riguardanti la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.</p> <p>2. Il controllo ufficiale sull'attività di utilizzazione e commercio delle acque di sorgente è effettuato dalle autorità competenti territoriali individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del proprio ordinamento.</p> <p>3. I prodotti non conformi alle disposizioni di cui al presente decreto sono gestiti nell'ambito del sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi di cui al reg. CE 178/2002.</p> <p>4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, la registrazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.</p> <p>5. Copia del provvedimento di revoca definitivo della registrazione di cui all'art.22 viene trasmesso al Ministero della Salute.”.</p>
<p align="center"><b>ART. 30</b> <b>(Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande)</b></p> <p>1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque di sorgente, fermo restando quanto disposto all'articolo 27, comma 3, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.</p>	<p align="center"><b>Articolo 30</b> <b>Cassare</b></p>
<p align="center"><b>TESTO SCHEMA DI DECRETO</b></p>	<p align="center"><b>EMENDAMENTI DELLE REGIONI</b></p>
	<p align="center"><b>Richieste emendative per le quali i rappresentanti delle Amministrazioni centrali hanno fatto riserva di valutarne l'accogliabilità</b></p>
<p align="center"><b>ART. 7</b> <b>(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)</b></p> <p>1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui</p>	<p align="center"><b>ART. 7</b> <b>(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)</b></p>



<p>all'articolo 6, deve in particolare essere accertato che:</p> <p>a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152;</p>	<p><b>lett. a)</b> Sostituire la frase: “e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152;” con la frase: “, tenendo conto di quanto previsto dalla parte terza del d.lgs. 152/2006 in relazione alla situazione locale di vulnerabilità a rischio per le falde acquifere;”</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART.23</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)</b></p> <p>1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 deve in particolare essere accertato che:</p> <p>a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152;</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART.23</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)</b></p> <p>1, lett. a)Dopo la parola “inquinamento”, sostituire il testo come segue: “tenendo conto di quanto previsto dalla parte terza del d.lgs. 152/2006 in relazione alla situazione locale di vulnerabilità a rischio per le falde acquifere;”</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART.33</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Sanzioni)</b></p> <p>1.Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:</p> <p>a) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque faccia uso di una sorgente d'acqua minerale naturale riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 senza l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 6; alla stessa sanzione è soggetto chi, privo di autorizzazione, imbottigli o metta in vendita acqua minerale naturale;</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART.33</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Sanzioni)</b></p> <p><b>1, lett. a)</b> Sostituire come segue: “a) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque faccia uso di una sorgente d'acqua minerale riconosciuta ai sensi dell'articolo5 senza il provvedimento di registrazione di cui all'articolo 6; alla stessa sanzione è soggetto chi, privo di riconoscimento, imbottiglia o mette in vendita acque minerali naturali”.</p>

Roma, 27 luglio 2011

